

Split payment, decreti ed elenchi guidano i fornitori nella «scissione»

I RAPPORTI CON LA PA E LE QUOTATE

PAGINE A CURA DI

Marco Magrini

Benedetto Santacroce

La nuova versione dello *split payment*, a un mese dalla sua entrata in vigore e dopo l'emanazione di due decreti ministeriali, esce dal rodaggio e impone a imprese e professionisti un radicale cambio di abitudini nei loro rapporti con: le pubbliche amministrazioni; le società controllate dalle autorità centrali e locali; le controllate a loro volta dalle società precedenti; le società quotate al Ftse Mib.

Il meccanismo

Lo *split payment* o «scissione dei pagamenti» è un sistema di riscossione che pone in capo al cessionario (invece che al cedente) l'obbligo di versare l'Iva all'Erario. In quanto mero sistema di riscossione, non determina (come invece avviene nelle ipotesi di *reverse charge*) lo spostamento del debito Iva dal cedente al cessionario, ma solo dell'obbligo di versamento dell'imposta. Il cedente rimane «giuridicamente» debitore, anche se il pagamento va effettuato dal cessionario.

Il nuovo sistema ha particolare rilievo in termini di responsabilità: il cedente è sempre responsabile del regime Iva dell'operazione e della sua fatturazione, mentre il cessionario, almeno per quanto riguarda gli acquisti delle Pa nell'ambito istituzionale, è unicamente responsabile del versamento dell'imposta desumibile dalla fattura.

I soggetti

Fin dall'emanazione della nuova versione dello *split payment* con il decreto legge 50/2017, si è compreso che il problema più spinoso che si sarebbe posto era quello di delimitare in modo puntuale il perimetro soggettivo di operatività della norma. Sul punto, infatti, è intervenuto già più volte il ministero.

In particolare, il legislatore ha previsto una particolare forma di

limitazione della responsabilità del fornitore che, trovandosi in possesso di una dichiarazione dell'acquirente che attesta di essere soggetto alla disciplina, deve applicare lo *split payment* a prescindere da altri approfondimenti. Inoltre, il ministro dell'Economia, con i decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017, ha introdotto un rigido sistema di liste che consentono al fornitore una rapida forma di controllo nei confronti del proprio cessionario/committente.

Le liste

In attuazione di tali disposizioni, poi, il 26 luglio il dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito quattro elenchi e alcune puntualizzazioni interpretative di particolare importanza, valevoli con riferimento al 2017. Gli elenchi riportano le informazioni di dettaglio di tutte le società controllate e quotate che sono sottoposte al particolare adempimento.

Inoltre, per le pubbliche amministrazioni il dipartimento ha cercato di dare un'interpretazione al dettato regolamentare. Il Dm del 13 luglio 2017 ha previsto che lo *split payment* si applichi alle pubbliche amministrazioni destinarie delle norme in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007. Questa espressione non è ancora di per sé esaustiva. Proprio per questo lo stesso dipartimento ha specificato che i fornitori dovranno prendere in considerazione l'elenco Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni) sul sito www.indicepa.gov.it.

Nell'utilizzo dell'elenco sarà necessario, però, fare attenzione alle indicazioni diffuse con la circolare 1/DF/2015 che ripercorre in dettaglio le regole da seguire per individuare il limite dell'obbligo di fatturazione elettronica. Infatti, nell'indice Ipa possiamo trovare iscritti alcuni dei soggetti, anche per loro spontanea iniziativa, che non sono destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria; fra questi, ad esempio, i gestori di servizi pubblici oppure le aziende speciali non costituite in forme societaria.

Sicuramente il sistema delle liste, applicato per la prima volta per il 2017, dovrebbe diventare il meccanismo principale nei prossimi anni. Il Dm del 27 giugno 2017, integrato dal Dm 13 luglio 2017, ha previsto l'emanazione entro il 20 ottobre di ogni anno di una lista provvisoria, con possibilità di interazione diretta con i soggetti interessati nei 15 giorni successivi, la pubblicazione delle liste definitive entro il 15 novembre e l'entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

LE NORME E LA PRASSI

Le disposizioni e le istruzioni sullo split payment

- Articolo 17-ter del Dpr 633/72
- Articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007
- Articolo 1, legge 196/2009
- Articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001
- Decisione esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue del 25 aprile 2017
- Decreto del ministro dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015
- Decreto del ministro dell'Economia e Finanze del 27 giugno 2017
- Decreto del ministro dell'Economia e Finanze del 13 luglio 2017
- Circolare 1/E/2015
- Circolare 6/E/2015
- Circolare 15/E/2015
- Circolare 1/DF/2015



È RIPRODUZIONE RISERVATA


Il quadro d'insieme

LE REGOLE GENERALI



IL MECCANISMO

- Il cedente emette fattura regolarmente esponendo l'imposta, ma non provvede a versarla all'Erario
- Il cessionario soggetto a *split payment* riceve la fattura ed effettua il versamento con apposito codice tributo all'Erario oppure, se opera in ambito commerciale, liquida il tributo nei registri Iva vendite e acquisti
- Il debito d'imposta non passa dal cedente al cessionario, poiché si tratta solo di un sistema di riscossione dell'Iva



EFFICACIA

Le nuove regole di applicazione dello *split payment* entrano in vigore per le operazioni per le quali la fattura è stata emessa a partire dal 1° luglio 2017

I SOGGETTI - IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A SPLIT PAYMENT (ELENCHI)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Lo *split payment* si applica alle amministrazioni soggette all'obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007 (vedi elenco sito www.indicepa.gov.it)

SOCIETÀ CONTROLLATE DALLE PA E SOCIETÀ INCLUSE NELL'INDICE FTSE MIB

1. Società controllate - articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del Codice civile - direttamente dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri
2. Società controllate - articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile - direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni
3. Società controllate direttamente o indirettamente - articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile - dalle società di cui ai punti 2) e 3), ancorché queste ultime rientrino fra le società quotate oppure fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009
4. Società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana

LISTE ED EFFICACIA

Prima applicazione dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017: fatture nei confronti delle società controllate o quotate alla data del 24 aprile 2017, indicate nell'elenco pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze
Dal 2018 in poi: fatture nei confronti delle società controllate o quotate che risultano tali in data 30 settembre dell'anno precedente

ELENCHI SOCIETÀ CONTROLLATE E QUOTATE

- Entro il **20 ottobre di ciascun anno** il dipartimento delle Finanze pubblica un elenco provvisorio
- Entro **15 giorni dalla pubblicazione** dell'elenco le società segnalano errori o incongruenze
- Entro il **15 novembre di ciascun anno** il dipartimento delle Finanze pubblica l'elenco definitivo
- L'elenco ha effetto a partire **dall'anno successivo**

INDICE FTSE MIB, INCLUSIONE IN CORSO D'ANNO

Se l'inclusione avviene:

- **entro il 30 settembre:** si applica lo *split payment* alle fatture nei confronti delle nuove società a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo
- **dopo il 30 settembre:** si applica lo *split payment* alle fatture nei confronti delle nuove società a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo

INDICE FTSE MIB, ESCLUSIONE IN CORSO D'ANNO

Se l'esclusione avviene:

- **entro il 30 settembre:** si applica lo *split payment* alle fatture nei confronti delle società fino al 31 dicembre dello stesso anno
- **dopo il 30 settembre:** si applica lo *split payment* alle fatture nei confronti delle società fino al 31 dicembre dell'anno successivo

FORNITORI

Soggetti passivi d'imposta:

- imprese
- prestatori di servizio assoggettati a ritenuta alla fonte: professionisti o agenti